

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 95

Rideterminazione di spese finanziate conricorso a mutuonel settore delle opere pubbliche e diinteresse pubblico(programma 1.1.2., 1.2.1., 2.3.2. e 2.4.4.)

1. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 110, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993, ed imputata al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 dall' articolo 110, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, e lire 1.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 2504.

3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 67, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

4. La quota di lire 3.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 67, comma 4, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.